



responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa Angela Falcone

2665

Chieti, 15 DIC. 2014

PERMESSO DI COSTRUIRE N° 943

Pratica n. 1630

INTERVENTO IN COMUNE DI ORTONA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La domanda presentata al Suap il 11/10/2013 prot. n. 1807 da De Magistris Assunta nata a San Vito al 28/09/1933, in qualità di legale rappresentante della ditta **BARRACUDA S.A.S.** con sede in viale Europa Lido Riccio snc P.I. 02400700692, per **“la realizzazione di uno stabilimento con annessi, denominato “Barracuda”, nella zona lido Riccio di Ortona”** sul terreno in catasto al foglio 8, particella nn. 4386, ricompreso in zona “F5 Attrezzature balneari” del P.R.G.;

Gli elaborati progettuali allegati alla domanda redatti dall'Arch. Maurizio Basile iscritto all'albo architetti della Prov. di Chieti al n. 379 e dal Geom. Caraceni Tommaso iscritto all'Albo dei geometri della Provincia di Chieti al n. 1252;

Il **PRO ATTO** che per l'approvazione del progetto, risultato in contrasto con le previsioni del P.R.G. del Comune di Ortona, è stata richiesta dal proponente l'attivazione della conferenza dei servizi ai sensi e agli effetti degli artt. Da 14 a 14 quinquies della legge 241/90, in applicazione dell'art. 8 D.P.R. 10 e s.m.i;

I verbali della Conferenza dei Servizi convocata da questo SUAP, ai sensi del citato art. 8 D.P.R. 10, tenutasi in data 13/03/2014 prot. n. 1468 ed in data 21/07/2014 prot. n. 1469, conclusasi con esito favorevole;

La Determinazione Conclusiva prot. n. 1470 del 21/07/2014, che ha statuito la positiva conclusione del procedimento di Conferenza dei Servizi nel rispetto delle prescrizioni impartite dai competenti Enti;

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27/08/2014, con la quale è stata approvata ai sensi dell'art.8 del DPR 160/2010 la variante specifica al P.R.G. per consentire alla ditta Barracuda s.a.s. la realizzazione dei “lavori di realizzazione di uno stabilimento balneare denominato Barracuda sas in via Lido Riccio di Ortona”, sul terreno individuato catastalmente nel Comune di Ortona al foglio di via n.13, particelle nn. 4386 e 815;

La convenzione a rogito del segretario Comunale di Ortona Dott. Mariella Colaiezzi in data 21/07/2014 rep. n. 2305, stipulata fra il Comune di Ortona e la Soc. Barracuda s.a.s. ai sensi dell'art. 5 del D.M. 1444/1968,;

Il **PRO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione sul B.U.R.A. n. 38 del 24/09/2014 della succitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27/08/2014;

Il **PRO ATTO** del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112;

Il **PRO ATTO** del D.P.R. 160/2010 e successive modificazioni;

Il **PRO ATTO** dei seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti:

Il parere favorevole del Dirigente del 3 Settore del **Comune di Ortona** espresso in sede di conferenza dei servizi in data 21/07/2014;

- parere favorevole del Dirigente del 3 Settore del Comune di Ortona rilasciato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 con provvedimento prot. n. 25104 del 27/08/2014;
 - parere favorevole con prescrizioni del Dirigente Medico dell'Azienda Sanitaria di Chieti presidio di Ortona del 29/05/2014 prot. n. 304;
 - parere favorevole della Provincia di Chieti di cui alla nota prot. n. 9402 del 11/03/2014;
 - parere del Servizio del Genio Civile Regionale di cui alla nota prot. n. 189997 del 14/07/2014;
- VISTO** il Testo Unico dell'edilizia D.P.R. n. 380/2001 nel testo in vigore dal 30.6.2003;
- ACCERTATO** che il richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere il richiesto Permesso di Costruire (copia atto costitutivo di società in accomandita semplice rep. n. 36729 in data 12/04/2012 a rogito del notaio Michele Albergro di Pescara);
- DATO ATTO** che l'opera di cui al presente Permesso a Costruire ricade nei casi di Permesso gratuito (cfr. nota del Comune di Canosa Sannita prot. n. 1712 del 24/07/2014, in atti);
- VISTO** l'atto costitutivo dell'Associazione tra Comuni per l'attuazione del Piano Territoriale Chietino-Ortonese del 12 ottobre 2000;

RIASCIJA

Alla ditta **BARRACUDA S.A.S.** con sede in Ortona viale Europa Lido Riccio snc P.L. 02406700692, nella persona del Legale Rappresentante p-l sig.ra De Magistris Assunta nata a San Severo il 28/09/1933 - CF

PERMESSO DI COSTRUIRE

per "la realizzazione di uno stabilimento balneare con annessi, denominato "Barracuda", nella zona lido Riccio di Ortona" sul terreno censito in catasto al foglio 8, particella nn. 4386, ricompresso in zona "F5 Attrezzature balneari" del vigente P.R.G., sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, di igiene, di polizia locale, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi, secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data di rilascio del Permesso di Costruire, pena la decadenza del Permesso stesso.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio lavori.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. I diritti dei terzi devono essere salvati, rispettati e tutelati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
3. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
4. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi della L. 1089 del 10/06/1939 e della L. 1497 del 29/06/1971 e s.m.i ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dalla L. 457 del 5/08/1978, dovranno preventivamente essere autorizzate dallo S.U.A.P. previa acquisizione dei pareri degli Enti terzi.
5. Dovranno essere osservate le norme e le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla L. 1086 del 5/11/1971, al D.M. 1434/21992 (G.U. n. 65 S.O. del 18/05/1992) ed alla Circolare del Ministero (L.P.P. n. 37406/STC (G.U. n. 19) S.O. del 16/08/1993) ed in particolare:
 - il Costruttore dovrà presentare denuncia presso l'ex Ufficio Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato.

6. La Ditta incaricata del presente Permesso, a richiesta avvenuta e prima di dare inizio allo scavo, dovrà dare comunicazione per iscritto all'Ufficio Tecnico del Comune e per conoscenza allo Sportello Unico dell'Associazione Chietino-Ortonese di S. Giovanni Telesno ed ottenere il prestatario nulla osta per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
7. Qualora non siano stati indicati nella domanda di Permesso di Costruire il nominativo della e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del Direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta e tenuta ugualmente a segnalarti, per iscritto all'Ufficio tecnico comunale e per conoscenza allo Sportello Unico dell'Associazione Chietino-Ortonese di Chieti, prima dell'inizio dei lavori.
8. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del Direttore dei lavori, il titolare della Concessione dovrà dare immediata comunicazione segnalando i nuovi nominativi.
9. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico professionista è tassativamente obbligatoria la continuità della Direzione Lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
10. La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato conformemente all'art. 4 della L. 1086/71.
11. Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del Permesso di Costruire, l'oggetto dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza e controllo deve essere esibito il Permesso di Costruire e le autorizzazioni di variante se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
12. Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolatamente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventuale danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà dare immediatamente avviso all'ufficio competente.
13. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita Autorizzazione all'Ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora l'Ente lo ritenga necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite in pristino a lavoro ultimato o anche prima, qualora i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
14. Il luogo dei lavori deve essere chiuso lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto, il quale dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo spigoloso dovrà essere munito di lancia a vetri rossi che dovrà essere recata dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
15. Ai sensi della L. 10 del 9/01/1991 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 412 del 26/08/1993) ed in particolare ai sensi degli art. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio lavori, relative alle opere di cui agli art. 25 e 26 della L. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico) per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli Uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. Art. 1 del 13/12/1993 (G.U. n. 297 del 20/12/1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare del 13/12/1993 n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20/12/1993).
16. Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti ed altri servizi, dovrà essere presentata dagli interessati regolare preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo avvenuta autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni a garanzia del ripristino dello stato del suolo pubblico.
17. Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose e alle persone e di ovviare, per quanto possibile, ai disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile o comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
18. La domanda di agibilità di quanto edificato deve essere proposta allo Sportello Unico dell'Associazione Chietino-Ortonese, completa della documentazione di cui agli art. 24 e 25 del D.P.R. 380/2000, con la prova dell'avvenuto accatastramento ed il relativo certificato di agibilità vera e propria rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalla legge vigente ai sensi dell'art. 11 della L. 46 del 15/03/1990. La prova dell'avvenuto accatastramento ai sensi dell'art. 3 c. 6 del D.L. 299 del 13/09/1991 convertito in legge dall'art. 1 della L. 363 del 18/11/1991 dovrà essere fornita allegando copia autentica della ricevuta della denuncia di accatastramento delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato rilasciato dall'U.T.E. competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta, questo Sportello Unico non provvederà al rilascio del certificato di agibilità richiesto dall'interessato, ovvero come disposto dall'art. 9 del D.P.R. 447/98 testo vigente.
19. Il titolare del Permesso di Costruire, il Direttore dei lavori, e l'esecutore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così come delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente Permesso ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 380/2000. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
20. Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati in tutta e specie del concessionario previa autorizzazione dell'Ente proprietario.

21. E' fatto obbligo infine di rispettare le prescrizioni di cui:

- al D.M. 246 del del 16/05/1987 recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendio;
 - al D.M. 20/11/1987 recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - alla L. 13 del 9/01/1989 come modificata dalla L. 62 del 27/02/1989 e il D.M. 236 del 14/06/1989 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché della Legge quadro n. 104 del 5/02/1992;
 - alla L. 46 del 5/03/1990 recante "Norme per la sicurezza degli impianti" in particolare in conformità agli artt. 1,2,6,7,9,10,11 se e in quanto applicabili, e al regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 447 del 6/12/1991;
 - alla L. 55 del 19/03/1990 recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e s.m.i.; in particolare l'art. 7 comma 1 prevede che la P.A. prima di rilasciare le Concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche i Permessi di Costruire) deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la prefettura competente, quando sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa L. 55/90, il richiedente presenti la domanda di permesso ad edificare per attività imprenditoriali comunque denominate;
 - al D.P.C. M. del 1/03/1991 recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio del Permesso di Costruire relativo ai nuovi impianti industriali di licenza o autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico;
 - D.Lgs. 626 del 19/09/1994 e s.m.i. "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";
- pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati rilasciati per la presente pratica da Enti e Amministrazioni terze interessati.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI


- Impartite dal Dirigente Medico Sanitario dell'**Azienda Sanitaria** di Chieti presidio di Ortona il con il parere prot. n. 304 in data 29/05/2013, che si allega in copia.
- Contro il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della L. 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Angela Falco

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi 15 DIC. 2014 l'originale del presente provvedimento conclusivo unitamente a copia del progetto e atti istruttori e/o pareri richiamati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio è stato subordinato.

Il titolare del permesso di costruire

per delega 



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI
Via Martiri Lancianesi, 17 / 19 - 66100 CHIETI
C.F. / P.IVA: 02307130696

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica

ORTONA, li 29/05/2013

Prot. n. 304

Oggetto: ESAME PREVENTIVO SU PROGETTO EDILE.
PARERE TECNICO - SANITARIO.

S.U.A.P. CHIETINO-ORTONESE
11 OTT. 2013
Prot. n. 180h

IL DIRIGENTE SANITARIO

VISTO il fascicolo riferito alla ditta BARRACUDA S.A.S. di DE MAGISTRIS ASSUNTA & C. con recapito in Loc. Lido Riccio snc - 66026 Ortona (CH), di cui vengono vistati n. 04 allegati, rimesso alla competenza in data 16/05/2013;
VISTO ed ESAMINATO il progetto redatto da Arch. Maurizio Basile e Geom. Caraceni Tommaso C. concernente i lavori di realizzazione di uno stabilimento balneare denominato "BARRACUDA s.a.s." in Ortona (CH), località Lido Riccio ;
VISTE le norme regolamentari e di legge vigenti ;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE DI COMPETENZA:

Favorevole alle seguenti condizioni :
siano fatte salve le disposizioni in materia di tutela igienico-sanitaria di alimenti e bevande ; siano altresì fatte salve le disposizioni di cui al Piano Demaniale Marittimo per quanto attiene l'area demaniale in concessione.



IL DIRIGENTE MEDICO
Dr. Antonio Civitarese